

Inoltre, la garanzia complementare del rischio di impiego verrebbe concessa subordinatamente alle seguenti limitazioni:

a) che l'ammontare della delegazione risulti in ogni caso non maggiore della metà della pensione alla quale l'impiegato avrebbe diritto se fosse collocato a riposo alla data della stipulazione del contratto di assicurazione;

b) che il socio sia già entrato in possesso dell'appartamento alla data di stipulazione del contratto di assicurazione; in caso contrario, la copertura del rischio di impiego verrebbe rimandata alla data in cui il socio entri in possesso dell'appartamento. Si intende che il sopraprenio sarebbe dovuto dalla data in cui verrebbe concessa la garanzia.

Il Direttore Generale illustra le basi tecniche delle tariffe medesime quali risultano dalla nota allegata (Vedi allegato in atti).

L'adozione di dette tariffe potrebbe avere larga applicazione oltre che presso i soci della "Industria", anche presso i soci di altre cooperative aventi scopi analoghi.